



4.10.2018

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Relatore per parere: Elly Schlein

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce il Fondo Asilo e migrazione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Il Fondo fornirà sostegno alla gestione efficiente della migrazione da parte degli Stati membri dell'UE con una dotazione di 10,4 miliardi di euro.

La crisi migratoria ha dimostrato la necessità di un approccio comune europeo basato sulla solidarietà e un'equa ripartizione della responsabilità. La relatrice accoglie quindi con favore l'aumento del bilancio disponibile per la migrazione e l'asilo quale strumento fondamentale per costruire un sistema di asilo e accoglienza forte, equo ed efficace nell'UE.

Ritiene tuttavia che la proposta, nella sua forma attuale, ponga eccessivamente l'accento sull'aumento dei tassi di rimpatrio. Infatti, i criteri proposti per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi nazionali in gestione concorrente prevedono che il 40 % di tali finanziamenti sarà assegnato in base a indicatori relativi alla lotta all'immigrazione irregolare e al rilascio di rimpatri a scapito delle azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione. Ciò incentiverebbe gli Stati membri a emettere ed eseguire decisioni di rimpatrio, senza tenere conto dei rischi per le persone rimpatriate e del possibile impatto per i paesi di origine.

Le misure adottate dalla Commissione per costruire una solida politica migratoria dell'UE devono essere accolte con favore. La relatrice ritiene tuttavia che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero includere nella proposta le necessarie garanzie per le persone rimpatriate e i paesi di origine. Le decisioni di rimpatrio non possono essere prese senza una valutazione globale della situazione nei paesi di origine e della capacità di assorbimento a livello locale. È essenziale verificare il possibile impatto dei rimpatri sulla stabilità dei paesi di origine, in quanto potrebbero contribuire a conflitti, attriti e fragilità.

Inoltre, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero garantire che le relazioni dell'UE con i paesi terzi non siano subordinate alla cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi sull'interesse reciproco e su un approccio globale piuttosto che sugli interessi e le priorità dell'UE in materia di migrazione. Un'attenzione che si limiti alla gestione della migrazione può compromettere la cooperazione dell'UE con i paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale **e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite** una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi **di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale** e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi.

Emendamento

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale, **contrastare la migrazione irregolare e attuare** una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi e i percorsi per la migrazione legale e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. **La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe realmente basarsi sull'interesse reciproco.**

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di

Emendamento

(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di

paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione ***aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi*** e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria].

paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione.

Emendamento

(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, ***con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione***, negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. ***Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna *e* la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione ***in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione.***

Emendamento

(30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna, la politica estera ***e la politica di sviluppo*** dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei

Emendamento

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia ***e la sostenibilità*** del rimpatrio e della

paesi terzi.

riammissione nei paesi terzi *tanto per i rimpatriati quanto per i paesi di origine.*

Or. en

Motivazione

I rimpatri possono avere effetti destabilizzanti sui paesi di origine e comportare rischi umanitari e di protezione per i rimpatriati. Resta pertanto essenziale garantire la sostenibilità delle decisioni di rimpatrio sia per i paesi di origine che per i rimpatriati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo:

Emendamento

Il Fondo è aperto ai paesi terzi *per attività nel settore della migrazione legale, del rimpatrio e della riammissione* alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, *che dovrebbero essere rese pubbliche*, purché tale accordo:

Or. en

Motivazione

The EC proposal allows third countries to be associated with the AMF strengthening EU support to third countries under this Fund. However, article 5 fails to clearly specify the areas of cooperation allowed under the AMF, making it difficult to assess the possible impact on third countries. Therefore, it is essential to limit cooperation with third countries under this Fund to the domain of internal affairs and specifically to legal migration, return and readmission; avoiding to destabilize third countries with a narrow approach based on EU interests and priorities on migration management.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo.

Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo **e la valutazione dell'impatto dei rimpatri sui paesi terzi.**

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I risultati della valutazione sono resi pubblici e accessibili.

Or. en

Motivazione

La valutazione del Fondo riguarda anche l'impatto dei rimpatri sui paesi terzi. Inoltre, i risultati di tale valutazione devono essere resi pubblici e accessibili per garantire la trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti e il pieno controllo da parte del Parlamento europeo e della società civile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un

1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un

importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all'inizio del periodo di programmazione;

(b) le rimanenti risorse di cui all'articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- il **30%** per l'asilo;
- il **30%** per la migrazione legale e l'integrazione;
- il **40%** per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all'inizio del periodo di programmazione;

(b) le rimanenti risorse di cui all'articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- il **40%** per l'asilo;
- il **40%** per la migrazione legale e l'integrazione;
- il **20%** per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

Or. en

Motivazione

Lo stanziamento di fondi per i programmi nazionali proposti dalla Commissione europea può incentivare gli Stati membri a emettere ed eseguire decisioni di rimpatrio a scapito delle azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione. Il concentrarsi sui rimpatri potrebbe scoraggiare gli Stati membri dal prestare particolare attenzione all'impatto che i rimpatri possono avere sui paesi di origine e sui rimpatriati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:*

(a) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello

Emendamento

4. *Il numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiara l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio, sarà preso in considerazione nel settore della lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.*

Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

(b) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

Or. en

Motivazione

Lo stanziamento di fondi per i programmi nazionali proposti dalla Commissione europea può incentivare gli Stati membri a emettere ed eseguire decisioni di rimpatrio a scapito delle azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione. Il concentrarsi sui rimpatri potrebbe scoraggiare gli Stati membri dal prestare particolare attenzione all'impatto che i rimpatri possono avere sui paesi di origine e sui rimpatriati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la lotta contro **gli incentivi all'**immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE⁸;

Emendamento

(d) la lotta contro **l'**immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE⁸;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la valutazione della situazione e della stabilità dei paesi di origine e la capacità di assorbimento a livello locale;

Or. en

Motivazione

I rimpatri possono avere effetti destabilizzanti sui paesi di origine e comportare rischi umanitari e di protezione per i rimpatriati. Pertanto, è della massima importanza valutare la situazione nei paesi di origine e la capacità di assorbimento a livello locale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, ***nel pieno rispetto dei diritti umani e*** conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

Or. en

Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio dovrebbe essere in linea con le norme internazionali e in materia di diritti umani.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

(i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;

Emendamento

(i) misure a sostegno, **con un approccio a lungo termine**, del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione

(j) **strutture e servizi nei** paesi terzi **che garantiscano** adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, **anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili**, secondo le norme internazionali;

Emendamento

(j) **sostegno ai** paesi terzi **nell'assicurare** adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo secondo le norme internazionali;

Or. en

Motivazione

Se da un lato va accolto con favore il sostegno dell'UE ai paesi terzi per garantire un'accoglienza e un alloggio adeguati ai rimpatriati, è necessario chiarire meglio le azioni e le misure che l'UE può adottare per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del Fondo monetario internazionale. Occorre pertanto sopprimere il riferimento generale alle strutture e ai servizi in quanto sembra superare gli obiettivi dell'AMF.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, **anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure**, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

Or. en

Motivazione

Se da un lato va accolto con favore il sostegno dell'UE ai paesi terzi per garantire un'accoglienza e un alloggio adeguati ai rimpatriati, è necessario chiarire meglio le azioni e le misure che l'UE può adottare per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del Fondo monetario internazionale. Occorre pertanto sopprimere il riferimento generale alle infrastrutture, attrezzature e altre misure in quanto sembra superare gli obiettivi dell'AMF.